

Anche ANAC (o almeno il sito di ANAC) nel pallone: il 29 settembre è comparsa tra le *News* sulla *Home page* la seguente notizia: «**Aggiornate le Linee Guida n. 7**» (in sintesi in materia di *in house*, e siamo a 4 parole di inglese in una riga). Questo è il **primo livello**. Il *link* rinvia ad una pagina di **secondo livello** dove, dopo alcune notizie di dubbia utilità, vi è un altro *link* «[Linee guida n. 7 \(Vigente\)](#)» [si noti bene: **vigente**]. Quest'ultimo *link* rinvia ad una ulteriore pagina, e siamo al **terzo livello**, rubricata «Determinazione n. 951 del 20/09/2017» dove, dopo la ridondanza di informazioni già date nelle due pagine precedenti, vi sono altri tre *link*:

- 1) [Linee Guida n. 7 \(Vigenti\)](#) [si noti ancora: **Vigenti**] che a dispetto del nome rimanda alle linee guida aggiornate al decreto correttivo, con deliberazione del Consiglio di ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, che infatti, con perfetta (in)coerenza **NON sono vigenti**, almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, o almeno fino al giorno successivo (come previsto da ANAC al punto 9.1 delle Linee guida, senza alcuna motivazione circa la “particolare urgenza” prevista dalla norma per ridurre il termine ordinario; questo dopo che l’obbligo di motivazione sembra diventato il Sacro Graal, ecco che anche ANAC lo disattende).
- 2) Relazione illustrativa (che con tutto il rispetto, sembra utile quanto le zanzare il mese di agosto)
- 3) [Linee Guida n. 7 \(Non vigenti\)](#) [si noti infine: **Non vigenti**] che rimanda ad una ulteriore pagina e siamo al **quarto livello**, rubricata «Determinazione n. 235 del 15/02/2017» che a sua volta presenta altri tre *link*:
 - a) [Linee guida](#) (senza più alcuna indicazione né del numero né della loro vigenza o meno), che rimanda a quelle approvate nel febbraio 2017, attualmente vigenti, ma in parte incompatibili con la norma legislativa sopravvenuta, che saranno superate dagli adeguamenti in attesa di entrare in vigore; così tanto per gradire il corto circuito provocato dal sovrapporsi caotico di disciplina abrogata, decaduta, transitoria, vigente, futura.
 - b) Relazione AIR: dove AIR normalmente acronimo di “analisi di impatto della regolamentazione” può benissimo essere l’inglesismo tanto di moda per «aria» (fritta).
 - c) [Linee guida n. 7 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 \(Vigente\)](#): e *ridaje*, quelle approvate il 20 settembre **NON sono ancora vigenti!** Che in un circolo vizioso rimanda alla pagina del **terzo livello**.

Dopo questo giro turistico virtuale, in un sito dove tutta l’organizzazione delle pagine e dei *link* sembra un labirinto dove si capisce ben poco, la domanda è: ma a cosa servono le Linee guida n. 7? Se meditate almeno 30 secondi prima di dare la risposta, non avrete scampo: l’unica risposta seria è «assolutamente a nulla, salvo produrre carte e dare lavoro a qualche funzionario». D’accordo, la risposta potrebbe essere «è un obbligo previsto dall’articolo 192, comma 1, del Codice» ma questo dimostra solo che anche l’articolo 192, comma 1, del Codice non serve assolutamente a nulla.

Se gli obiettivi sono la pubblicità e la trasparenza, considerato che i contratti *in house* creano un rapporto (legittimo o illegittimo, è ai fini di queste definizioni che serve un controllo) tra la pubblica amministrazione e la **sua** società *in house*, è più che sufficiente il comma 3 dell’articolo 192.

Ma siamo sempre nella tradizione delle Linee guida, che si possono dividere tra quelle inutili e quelle dannose, mentre l’elenco di quelle che rivestono una qualche utilità resta desolatamente vuoto.